

**Accertamento** [AZIONE DI]  
[vedi → *Azione processuale*].

**Accertamento incidentale**  
[vedi → *Pregiudizialità*].

**Accertamento negativo** art. 306 c.p.c.

Una parte può **rinunciare agli atti del processo** determinandone l'estinzione. Tale rinuncia, però, **deve essere accettata** dalle altre parti costituite che potrebbero, invece, aver interesse alla prosecuzione della causa. Sicché, ad esempio, se l'attore rinuncia al giudizio, il convenuto potrebbe non accettare la rinuncia per giungere ad una sentenza che *accerti l'inesistenza della pretesa*. È a tal proposito che parte della dottrina parla dell'esistenza di un diritto all'—).

**Accertamento tecnico** art. 696 c.p.c.; D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80

Complesso di operazioni dirette a far acquisire al giudice cognizioni tecniche sui fatti di causa, di cui egli non ha la conoscenza (ad esempio verifica dello stato di fatiscenza di un edificio) o a fornire elementi di supporto nella valutazione di prove già acquisite.

Oggetto dell'—) o dell'*ispezione* [vedi →] *giudiziale preventiva* è evitare che si disperdano gli elementi di prova utilizzabili nel giudizio di merito perché deteriorati o modificati.

Con la riforma del 2005, il legislatore (adeguandosi ad alcune pronunce della Corte costituzionale) è intervenuto per ammettere l'—) e l'*ispezione giudiziale*, sempre che ne ricorra l'urgenza, anche sulla **persona dell'istante** e, se questa vi consente, sulla **persona nei cui confronti è proposta l'istanza**. Inoltre, prendendo atto di un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, la riforma del 2005 ha ammesso che l'—) possa comprendere anche **valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica**.

L'—) si può proporre anche in corso di causa, innanzi al *presidente del tribunale* o al *giudice di pace* che, con decreto fissa l'udienza di comparizione e con ordinanza provvede sull'istanza proposta.

[vedi → *Consulenza tecnica preventiva*]

**Accessoria** [DOMANDA] art. 31 c.p.c.

La *domanda giudiziale* [vedi →] si qualifica —) quando, pur avendo *petitum* e *causa petendi* autonomi, rappresenta una conseguenza logica e giuridica della domanda formulata nella *causa principale*: così, se viene rigettata nel merito la domanda principale, cade anche quella —), ma non viceversa (es.: l'accoglimento della domanda di pagamento degli interessi moratori dipende da quello della domanda di condanna del debitore moroso al pagamento della somma dovuta).

Fra la domanda —) e quella principale c'è dunque un *rapporto di connessione* [vedi →] che consente di derogare alle regole ordinarie sulla *competenza* [vedi →], nel senso che una delle azioni connesse può essere proposta davanti al giudice competente per l'altra, anziché davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Infatti: *territorialmente* competente a conoscere della domanda —) è il giudice della *causa principale* (art. 31, co. 1 c.p.c.).

Quanto alla competenza *per valore*, invece, in applicazione dell'art. 10, co. 2 c.p.c., il giudice competente per entrambe le domande va individuato sommandone tra loro i valori, salvo che la competenza per la causa principale sia determinata da ragioni di *materia* (es.: la domanda di risarcimento del danno conseguente alla violazione della misura d'uso dei servizi condominiali può essere proposta al giudice di pace che abbia accertato la violazione, anche se l'importo supera i limiti della sua competenza).

### **Acquiescenza** art. 329 c.p.c.

È il comportamento con il quale la parte soccombente manifesta la volontà di non impugnare la sentenza. L'— si definisce **espresa**, quando consiste in una esplicita dichiarazione in tal senso; **tacita**, invece, quando si sostanzia in un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare. Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui una parte abbia spontaneamente adempiuto un provvedimento esecutivo oppure abbia effettuato un pagamento, al solo scopo di evitare l'esecuzione forzata nei suoi confronti.

L'— è **totale** se riguarda l'intera sentenza, ovvero **parziale** se si riferisce solo ad *alcuni capi* di essa.

Inoltre, si parla di — **tacita impropria** o *qualificata* (art. 329, co. 2, c.p.c.) qualora, in caso di sentenza composta da più «capi» (o «parti», ossia le singole decisioni contenute nella sentenza riguardanti un oggetto autonomo del processo), il soccombente ne impugni soltanto alcuni: in tal caso, l'impugnazione parziale comporta — tacita alle parti della sentenza non impugnite.

### **Actio interrogatoria** [AZIONE INTERROGATORIA] art. 749 c.p.c.; artt. 481, 650, 702, 1399, 2964 c.c.

È l'azione diretta a far fissare dall'autorità giudiziaria un *termine* entro il quale l'avente diritto dichiara di voler approfittare o meno di una data situazione giuridica. Ciò per eliminare la *situazione di incertezza* in cui gli eventuali altri aventi diritto subordinati possano venire a trovarsi.

Un esempio tipico si ha nel caso in cui il **chiamato all'eredità** non dichiara se vuole o meno accettare l'eredità. In questo caso l'art. 481 c.c. riconosce agli altri interessati (cioè i chiamati in subordine) il diritto di chiedere all'Autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiara se intende accettare o meno l'eredità.

L'—, se non è proposta nel corso di un giudizio già pendente, si propone con *ricorso* [vedi →] al tribunale del luogo in cui è aperta la successione (art. 456 c.c.). Il giudice, con *ordinanza* [vedi →] reclamabile dinanzi al tribunale (art. 739 c.p.c.), fissa il termine, trascorso il quale senza alcuna dichiarazione il chiamato *decade* dal diritto di accettare.

Il termine — deriva dal diritto romano per il quale il chiamato veniva effettivamente *interrogato* dal pretore circa la sua intenzione di accettare o meno l'eredità.

### **Actore non probante, reus absolvitur** [SE L'ATTORE NON FORNISCE LE PROVE, IL CONVENUTO VA ASSOLTO] art. 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.

Espressione con cui si sintetizza univocabilmente il *principio dell'onere della prova* [vedi → *Onere della prova*]: se l'attore non riesce a fornire adeguata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, la controparte va assolta.

### **Adempimento** artt. 1175-1200, 1218 c.c.

È il modo di estinzione tipico dell'*obbligazione*. In base all'art. 1218 c.c., esso si definisce come l'*esatta esecuzione della prestazione dovuta* (cioè il suo oggetto deve corrispondere al contenuto della prestazione), ed estingue, in via diretta e contemporanea, sia l'obbligo del debitore, sia il diritto del creditore.

Di conseguenza, come stabilisce l'art. 1181 c.c., *il creditore può rifiuta-*

re un (—) *parziale* anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (es.: il portatore di una cambiale o di un assegno non può rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non potrà, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di *impossibilità parziale sopravvenuta* (art. 1258 c.c.).

L'art. 1176 c.c. impone al debitore di usare, nell'adempimento dell'obbligazione, la *diligenza del buon padre di famiglia* per evitare la responsabilità contrattuale.

Per l'(—), in quanto *atto dovuto*, non è richiesta la capacità d'agire ma la mera *capacità di intendere e di volere* (art. 1191 c.c.).

Circa il *luogo* e il *tempo* dell'(—), vedi rispettivamente artt. 1182 e 1183 c.c. [vedi → *Termine*].

#### • atti preparatori dell'(—)

Sono quelli che il debitore è tenuto a porre in essere tempestivamente per rendere possibile l'(—) al momento della scadenza del termine. Rientrano nel contenuto della *prestazione*.

#### • (—) del terzo art. 1180 c.c.

Si ha quando la prestazione è effettuata da un *terzo* (cioè da un soggetto non obbligato) anziché dal debitore. Naturalmente ciò può accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto *prestazioni di cose fungibili*, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo.

Il creditore normalmente *non può opporsi all'(—) del terzo* tranne che in due casi:

- se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene se la prestazione è infungibile; es.: se mi sono rivolto a un noto architetto per un progetto edilizio);
- se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante.

**Affissione** [DIRITTO DI] artt. 140, 142, 143, 490, 534, 570 c.p.c.; D.Lgs. 30-6-2003, n. 196; D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80

Strumento attraverso il quale si portano a conoscenza degli interessati alcuni provvedimenti giurisdizionali.

In particolare, all'(—) si ricorre, nel *procedimento di notificazione* [vedi →], quando non sia possibile consegnare l'atto da notificare al destinatario o a persona legittimata a riceverlo. Infatti in caso di **irreperibilità**, **incapacità** o **rifiuto** di questi, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa comunale, *affigge* avviso di tale deposito alla porta del destinatario (art. 140 c.p.c.), in busta chiusa e sigillata, come previsto dal T.U. privacy, intervenuto nel codice di rito relativamente alle notificazioni, per garantire l'esigenza del diritto alla riservatezza. Per questo stesso motivo non è più richiesta l'(—) di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede (art. 143 c.p.c.) in caso di notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

All'(—) si ricorre, inoltre, allorché di un atto debba darsi **pubblica notizia** (es.: l'ordinanza di vendita, nell'esecuzione forzata, artt. 490 e 570 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 490 c.p.c. (così come modificato dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005), l'avviso di un'espropriazione di *beni mobili registrati*, per un *valore superiore a 25.000 euro*, e di *beni immobili* deve essere inserito in appositi siti Internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

**Affitto** [CONTRATTO DI] artt. 1615-1627 c.c.

Si ha quando la *locazione* [vedi →] ha per oggetto *una cosa produttiva*, mobile o immobile. In tal caso l'affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in conformità alla sua destinazione economica e all'interesse della produzione (art. 1615 c.c.).

Il locatore può accertare se l'affittuario osservi gli obblighi che gli incombono e, se scopre inadempimenti, può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1618 c.c.).

All'affittuario spettano i *frutti* e tutte le altre utilità della cosa. Circa la manutenzione (artt. 1621-1622 c.c.), il locatore è tenuto ad eseguire le *riparazioni straordinarie*, mentre all'affittuario spettano quelle *ordinarie*.

In considerazione del carattere personale del rapporto, l'affittuario non può *subaffittare* la cosa senza il consenso del locatore.

Il rapporto di (—) viene meno: per scadenza del termine; per recesso nel caso di contratto a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, se è stata pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell'affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell'affittuario defunto.

[vedi → *Fitto*].

## Aggiudicatario

[vedi → *Vendita forzata*].

## A.G.O.

Sigla usata per indicare l'*Autorità Giurisdizionale Ordinaria* [vedi → *Giurisdizione*], e cioè tribunale, Corte d'Appello etc., in contrapposizione con i *giudici speciali*. Per i giudici amministrativi (T.A.R., Consiglio di Stato), però, la corrispondente sigla A.G.A. (Autorità Giurisdizionale Amministrativa) è poco usata.

## Amministrazione giudiziaria artt. 592-595 c.p.c.

Istituto costituente una *fase incidentale, sussidiaria e facoltativa, del procedimento di esecuzione immobiliare*, e sostitutiva del secondo incanto, finalizzata a ricavare il danaro da distribuire ai creditori non con l'alienazione dell'immobile (quando il prezzo risulta svantaggioso), ma attraverso la **riscossione delle rendite** di esso. In tale fase il procedimento di espropriazione dell'immobile si arresta e si trasforma in un'espropriazione dei *frutti* dello stesso: i creditori possono così essere soddisfatti scongiurando la vendita in condizioni sfavorevoli di mercato. L'(—) è temporanea e *non può essere disposta per un tempo superiore a tre anni*. In qualunque momento, comunque, ciascun creditore interessato ha la facoltà di chiedere che si proceda alla vendita all'incanto o all'assegnazione dell'immobile, così come chiunque può fare offerte di acquisto secondo le norme della vendita senza incanto.

L'(—) può essere affidata ad uno o più creditori o ad un istituto autorizzato o anche allo stesso debitore, se concordano i creditori.

L'amministratore è tenuto al **rendiconto parziale** alla fine di ciascun trimestre e *finale* al termine della gestione: tale conto va approvato dal giudice.

## Amministrazione di sostegno artt. 51, 720bis c.p.c.; artt. 404-413 c.c.; L. 9-1-2004, n. 6.

Istituto introdotto dalla L. 9-1-2004, n. 6 che, dal 19-3-2004, ha formulato alcune modifiche agli istituti di protezione degli incapaci (*interdizione e inabilitazione* [vedi →]). Per effetto della nuova disciplina chi sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di **infermità anche parziale o temporanea** ovvero di **menomazione fisica o psichica** può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un «amministratore di sostegno», indicato dal beneficiario o scelto dal giudice.

Le modifiche riguardano anche l'art. 51 con l'aggiunta — tra i casi di *astensione* — dell'ipotesi che il giudice sia amministratore di sostegno di una delle parti e il nuovo art. 720bis che prevede l'applicabilità ai procedimenti in materia di (—) degli artt. 712 (*Forma della domanda*), 713 (*Provvedimenti del presidente*), 716 (*Capacità processuale dell'in-*

*terdicendo e dell'inabilitando*), 719 (*Termine per l'impugnazione*) e 720 (*Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione*).

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso *reclamo* alla Corte d'appello *ex art. 739* e contro questo provvedimento è ammesso *ricorso per cassazione*. Per il resto, il procedimento si interseca con quello per l'interdizione o inabilitazione, sia utilizzando i medesimi meccanismi (domanda proposta con ricorso, esame del soggetto, capacità e autorizzazione del designato, revoca della pronuncia) sia intervenendo sugli stessi, modificandoli (nomina preventiva del tutore e del curatore, ampliamento delle persone legittimate attive). Infine a tale procedimento non si applica la sospensione nel *periodo feriale* (art. 92 Ord. giudiz.). [vedi → *Interdizione e inabilitazione*].

### **Ammissibilità**

[vedi → *Inammissibilità*].

### **Ammonimento** artt. 238 e 251 c.p.c.

Si trattava dell'— che il giudice era tenuto a fare alla **parte giurante** (art. 238 c.p.c.) ed ai **testi** (art. 251 c.p.c.) sull'importanza religiosa e morale dell'atto che stavano per compiere e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, invitandoli quindi a giurare.

La Corte Costituzionale ha però modificato tale formula, disponendo l'eliminazione della frase «davanti a Dio e agli uomini», contenuta nell'art. 238. Precedentemente la Suprema Corte era già intervenuta anche relativamente al giuramento dei testi che quindi risulta così formulato «*Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza*».

Per effetto di detti interventi, l'— del giudice si riduce, in sostanza, all'avvertimento sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false (art. 371 c.p.).

### **Analogia** art. 25 Cost.; artt. 12 e 14 disp. prel.; artt. 1 e 199 c.p.

È il procedimento attraverso il quale vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili [(—) *legis*] o, se il caso resta ancora dubbio, ricorrendo ai principi generali del diritto [(—) *iuris*] (art. 12 disp. prel.).

In particolare, il ricorso all'— è *ammissibile* quando: il caso in questione *non* sia previsto da alcuna *norma*; tra la fattispecie prevista dalla legge e quella non prevista vi siano similitudini riguardanti gli elementi della fattispecie prevista, nei quali si ritrovi la giustificazione stessa della disciplina legislativa (*eadem ratio*).

Pertanto, più che una forma di interpretazione del diritto, è un mezzo di *autointegrazione* dell'ordinamento.

Dall'art. 14 disp. prel. discende il *divieto del ricorso* all'— nel *diritto penale*.

### **An debeatur** art. 278 c.p.c.

Espressione di origine latina in uso nella pratica giudiziaria per indicare *la questione concernente l'esistenza del diritto* di cui si chiede tutela (letteralmente, significa «se sia dovuto»).

Nel processo civile, quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la *quantità* della prestazione dovuta (c.d. *quantum* [vedi →]), il giudice può, *su istanza di parte*, pronunciare sentenza sull'—, disponendo la prosecuzione del processo per la liquidazione della somma dovuta (c.d. *condanna generica*).

### **Anno giudiziario**

Arco di tempo corrispondente all'anno solare, che scandisce lo svolgimento dell'attività giudiziaria attraverso la fissazione del c.d. «calenda-

rio giudiziario». L'inaugurazione dell' (—) costituisce una occasione nella quale i *procuratori generali* nelle Corti d'Appello fanno il punto nell'amministrazione della giustizia nei territori di loro competenza.

**Appello** artt. 339-359 c.p.c.; L. 26-11-1990, n. 353; D.Lgs. 19-2-1998, n. 51; D.Lgs. 2-2-2006, n. 40; L. 18-6-2009, n. 69

*Mezzo di impugnazione* [vedi →] concesso dalla legge alla parte per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che essa ritiene ingiusto.

Sono **appellabili**, nel *termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza* ad opera della controparte (termine breve: artt. 325 e 326 c.p.c.), ovvero, in mancanza di notificazione, nel *termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza* (termine lungo: art. 327 c.p.c.), tutte le sentenze pronunciate *in primo grado*. **Prima della riforma del 2009, il termine era di un anno, sempre decorrente dalla pubblicazione della sentenza.**

Inoltre, la riforma del 2009 — modificando l'art. 285 c.p.c. e aggiungendo all'art. 330 c.p.c. la notifica ai sensi dell'art. 170 c.p.c. — ha disposto che la **notificazione della sentenza**, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione si fa, su istanza di parte, mediante consegna al procuratore costituito, ovvero alla parte, se costituitasi personalmente, **di una sola copia anche se il procuratore rappresenta più parti**: prima della riforma, dovevano essere notificate tante copie quante erano le parti in causa, anche se tutte rappresentate dal medesimo difensore. La disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4-7-2009, data di entrata in vigore della L. 69/2009.

Per effetto delle novità apportate dal D.Lgs. n. 40/2006, sono appellabili anche le *sentenze del giudice di pace* [vedi →] pronunciate secondo equità ex art. 113, co. 2, c.p.c. (ossia, le controversie il cui valore non supera 1.100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante formulari, ex art. 1342 c.c.), ma soltanto per *violazione delle norme sul procedimento* (ad esempio, le norme sulla competenza), per *violazione di norme costituzionali o comunitarie* o dei *principi regolatori della materia* (si tratta dei principi ricavabili dalle norme che disciplinano una determinata materia e dei principi che regolano il singolo rapporto dedotto in lite).

Sono, invece, **inappellabili** le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 114 c.p.c. (quando il giudizio concerne diritti disponibili delle parti e questi ne fanno concorde richiesta) e quelle per le quali le parti si sono accordate ad omettere l' (—); sono altresì inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro o in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di valore non superiore a venticinque euro e ottantadue centesimi, nonché le sentenze dichiarate non appellabili dalla legge.

L' (—) può essere proposto anche contro le sentenze non definitive; in alternativa all' (—) immediato (artt. 325 e 327 c.p.c.), tuttavia, la parte può formulare *riserva* [vedi → *Riserva di impugnazione*], strumento che consente di differire l' (—) della sentenza non definitiva fino alla pronuncia di quella definitiva, per impugnare congiuntamente i due provvedimenti (art. 340 c.p.c.).

Prima dell'istituzione del *giudice unico di primo grado* (D.Lgs. 19-2-1998, n. 51), giudice competente per l' (—) delle sentenze del pretore e del *giudice di pace* [vedi →] era il *tribunale* [vedi →], mentre la *Corte d'appello* [vedi →] lo era per le sentenze del tribunale; poi, l'art. 341 c.p.c. è stato così sostituito: «L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone, rispettivamente al tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza».

L' (—) si propone con atto di *citazione* [vedi →], che contiene anche l'esposizione sommaria dei fatti ed i *motivi specifici dell'impugnazione*.

A norma dell'art. 345 c.p.c. ante-riforma del 1990, le parti potevano promuovere *nuove eccezioni*, produrre *nuovi documenti* e chiedere l'*ammissione di nuovi mezzi di prova*; esse, invece, *non potevano proporre domande nuove* e, se proposte, dovevano rigettarsi d'ufficio.

La L. 353/90 ha apportato delle rilevanti innovazioni anche nella disciplina dei mezzi di impugnazione. Tale normativa prevede due direttive fondamentali in tema di (—): *la prima* è data dalla totale eliminazione del c.d. *ius novorum*, in quanto al già esistente divieto di domande nuove, si affianca il *divieto di proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova*.

La riforma del 2009 — modificando l'art. 345, co. 3 c.p.c. — ha aggiunto il **divieto di produrre nuovi documenti**, a meno che il giudice dell' (—) non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Tale disposizione si applica ai **giudizi pendenti in primo grado** alla data di entrata in vigore della L. 69/2009 (4-7-2009).

Ritornando, invece, alla riforma del 1990, la *seconda innovazione* consiste nell'attribuzione dell'*intera cognizione* del giudizio al collegio, con la totale eliminazione del consigliere istruttore.

In seguito alla riforma istitutiva del *giudice unico* [vedi →], però, a far data dal 2-6-1999, il giudizio si svolge interamente dinanzi al *collegio solo in Corte d'appello*, mentre in *tribunale* è trattato e deciso dal *giudice monocratico* [vedi →], a meno che si tratti di materia di competenza del collegio (art. 50bis c.p.c.).

Nel procedimento d' (—) davanti al tribunale o alla Corte si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado innanzi al tribunale, compatibilmente con le particolari esigenze del processo di secondo grado e con le disposizioni speciali ad esso dedicate (art. 359 c.p.c.).

La decisione in (—) può consistere in una sentenza di *conferma* di quella appellata o di *riforma* quando il giudice d' (—) decide la controversia in modo diverso dal giudice di primo grado.

Nel caso in cui il giudice **dichiara la giurisdizione negata dal primo giudice**, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice (art. 353 c.p.c.). Il termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere tale giudizio non è più di sei mesi, ma di **tre mesi**, come modificato dalla riforma del 2009. Tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4-7-2009, data di entrata in vigore della L. 69/2009.

[vedi → *Inammissibilità; Improcedibilità*].

#### • (—) **incidentale**

È l' (—) proposto dalle altre parti nei confronti della stessa sentenza.

Esso deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice nella prima comparsa. Prima della riforma del 1990, l'art. 343, co. 2, c.p.c. stabiliva che, se non in cancelleria, la costituzione potesse avvenire nella prima udienza. Tale previsione è stata, però, abrogata a far data dal 30 aprile 1995. Se l'interesse a proporre l' (—) incidentale sorge dalla impugnazione proposta da persona *diversa* dall'appellante principale, tale (—) si propone nella prima udienza successiva alla proposizione di detta impugnazione [vedi → *Impugnazioni*].

#### • (—) **con riserva dei motivi** art. 433 c.p.c.

Come detto, di regola l' (—) si propone con citazione contenente la specifica indicazione dei motivi di censura della sentenza impugnata (artt. 342, 434 c.p.c.). Nel *processo del lavoro*, invece, è prevista la possibilità di proporre impugnazione senza indicare i motivi, ma riservandosi di esporli in un momento successivo. Per comprendere la ragione di tale possibilità, va premesso che nel rito del lavoro il giudice definisce la causa leggendo solo il dispositivo della sentenza (art. 429 c.p.c.) riservandosi di redigere la motivazione entro 15 giorni (art. 430 c.p.c.). Poiché il dispositivo ha natura di *titolo esecutivo* (art. 431, co. 2 c.p.c.), è possibile che la parte vittoriosa attivi l'esecuzione della sentenza prima

ancora che sia depositata la motivazione. In tal caso, per consentire alla parte soccombente di chiedere al giudice d'—) la *sospensione della esecuzione* (art. 431, co. 3 c.p.c.), è previsto che questa possa proporre subito —), *riservando* a dopo il deposito della motivazione della sentenza, di *specificare i motivi dell'impugnazione* (art. 433, co. 2 c.p.c.).

### **Apposizione dei termini** [AZIONE DI] art. 7 c.p.c.; art. 951 c.c.

È quell'azione con cui ciascuno dei proprietari limitrofi può chiedere, quando sia certo obiettivamente il confine dei fondi, che siano *apposti o ripristinati*, a spese comuni, *i segni materiali e tangibili di tale confine*, che precedentemente mancavano o erano divenuti irricognoscibili.

*Legittimati attivamente* sono i due proprietari confinanti, l'enfiteuta, il superficiario e l'usufruttuario. *Legittimato passivo* è il proprietario confinante. Giudice competente, *ratione materiae*, è il *giudice di pace* (art. 7 co. 3, n. 1, c.p.c.).

### **Apposizione dei sigilli** artt. 752-768 c.p.c.; artt. 361, 511, 705 c.c.; art. 8 R.D. 16-3-1942, n. 267; D. Lgs. 19-2-1998, n. 51

L'—) è un procedimento previsto:

- per la tutela del patrimonio del minore prima che il tutore o il protutore abbiano assunto le proprie funzioni;
- in tema di successione *mortis causa*, quando vi sia accettazione con beneficio di inventario o quando tra i chiamati all'eredità vi siano minori, interdetti o persone giuridiche.

Nel primo caso, la competenza spetta al giudice tutelare, il quale, prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, può dare i provvedimenti urgenti necessari per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio di quest'ultimo. Nel secondo caso, la competenza spetta al tribunale del luogo nel quale si trovano i beni e, secondo alcuni, del luogo di apertura della successione.

L'—) è prevista anche in **materia fallimentare** dagli artt. 84 ss. L. Fall. (R.D. 267/42), modificati dal D.Lgs. n. 5/2006, come atto cautelare tendente ad assicurare l'effettiva devoluzione dei beni del fallito all'esecuzione concorsuale. In questo caso, il curatore provvede, eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, all'—) sui beni situati nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.

Il procedimento di —) rientra, secondo alcuni, tra i *procedimenti in camera di consiglio* (artt. 737 ss. c.p.c.) e, secondo altri, tra i *procedimenti cautelari* (pertanto, in questo caso il giudice autorizzerà l'—) soltanto in presenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*).

L'—) può essere disposta su istanza di parte (art. 753 c.p.c.) o d'ufficio (art. 754 c.p.c.).

### **Arbitrato**

• —) **rituale** artt. 806-831 c.p.c.; L. 9-2-1983, n. 28; L. 5-1-1994, n. 25; D.Lgs. 19-2-1998, n. 51; D.Lgs. 2-2-2006, n. 40

È il mezzo al quale le parti possono ricorrere per sottrarre alla giurisdizione ordinaria la decisione di una lite, realizzando così una sorta di *giustizia privata*, dettata cioè da un privato anziché da un giudice dello Stato. È sempre lo Stato, comunque, che attribuisce alla decisione privata il *carattere giurisdizionale*, cioè il carattere di sentenza.

Per quanto riguarda la *capacità*, non può essere **arbitro** chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire, come dispone il nuovo art. 812 c.p.c. Prima dell'intervento del D.Lgs. 40/2006, il legislatore elencava i casi tassativi di incapacità ad arbitrare (minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione dai pubblici uffici). Attualmente, invece, l'art. 812 c.p.c. contiene una clausola generale che ricomprende tutte le varie ipotesi di limitazioni alla capacità di agire previste, in ordine sparso, dall'ordinamento.

L'ufficio arbitrale si costituisce con *accettazione scritta*.

Gli arbitri devono pronunciare il **lodo** [vedi →], ossia la decisione della controversia, nel termine stabilito dalle parti o dalla legge e, una volta adempiuto all'incarico, hanno diritto al rimborso delle spese ed all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo.

La parte può ricusare gli arbitri per gli stessi motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. per i giudici ordinari [vedi → *Ricusazione*], nonché per ulteriori motivi specificamente previsti per gli arbitri dall'art. 815 c.p.c. come modificato dal D.Lgs. 40/2006 (ad esempio, gli arbitri possono essere ricusati se non hanno le qualifiche espressamente convenute dalle parti). L'— disciplinato dal c.p.c. si dice *rituale*, in quanto deve osservare forme procedurali stabilite dalla legge e costituisce esplicazione di funzione giurisdizionale.

Le *forme* del procedimento arbitrale possono essere stabilite nel **compromesso** [vedi →] da stipularsi per *iscritto* a pena di nullità ovvero nella **clausola compromissoria** [vedi →]; in mancanza, gli arbitri possono regolarsi nel modo che ritengono più opportuno. Il legislatore accomuna il compromesso e la clausola compromissoria nell'espressione «**convenzione d'—**».

Peraltro, non possono formare oggetto di arbitrato le controversie che abbiano ad oggetto diritti di cui le parti non possono disporre (*diritti indisponibili*), poiché le parti non possono delegare ad un terzo più di quanto esse stesse possono perfezionare personalmente.

Nella sostanza, comunque, la struttura del procedimento è quella del *processo ordinario* [vedi → *Processo civile*]; è importante, però, la norma (art. 818 c.p.c.) per cui gli arbitri, a differenza dei giudici togati, *non possono concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari*, salva diversa disposizione di legge.

Gli arbitri decidono la controversia secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciarsi secondo *equità* [vedi →].

La parte che intende far eseguire il lodo [vedi →] nel territorio della Repubblica ne fa istanza depositando il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione d'arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato (art. 825 c.p.c.). Il tribunale (monocratico), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara **esecutivo con decreto** [vedi →] (c.d. *exequatur*). La dichiarazione di esecutività rende il lodo titolo esecutivo, ne consente la trascrivibilità e lo rende idoneo ad essere titolo per l'iscrizione di ipoteca.

Il lodo, infine, può essere **impugnato** (*indipendentemente dal suo deposito*) per nullità (artt. 828, 830 c.p.c.), per revocazione o per opposizione di terzo (art. 831 c.p.c.).

La L. 218/95 sulla riforma del diritto internazionale privato, ha previsto all'art. 4 che la giurisdizione italiana *può essere convenzionalmente derogata* a favore di giudici o *arbitri* stranieri solo se la deroga è fatta *per iscritto* e si controverta su *diritti disponibili*. Il riconoscimento va chiesto con ricorso al presidente della Corte d'Appello, nella cui circoscrizione risiede l'altra parte (se tale parte non risiede in Italia, è competente la Corte d'Appello di Roma).

Il presidente della Corte d'Appello decide con decreto, dopo aver verificato la regolarità formale del lodo.

Contro il decreto emesso dal presidente della Corte d'Appello è prevista un'opposizione dinanzi alla Corte d'Appello. Il giudizio si svolge secondo le stesse norme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo e viene deciso con *sentenza* [vedi →] (impugnabile per Cassazione). Si tratta, dunque, di un procedimento assai semplificato (come richiesto dalla Convenzione di New York), ma che rispetta le linee fondamentali dell'ordinamento processuale italiano.

Soprattutto a causa degli oneri fiscali che sono connessi all'arbitrato rituale, si è diffuso, però, nella prassi un'altra forma di arbitrato, quello cd. **irrituale o libero** che viene definito come una forma di *risoluzione convenzionale* delle controversie caratterizzato dal fatto che le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un *atto negoziale*, impegnandosi a considerare come espressione della propria volontà quanto viene deciso dagli arbitri, senza osservare le forme rigorose previste dalla legge, sicché la decisione troverà la sua forza vincolante solo nel consenso delle parti stesse.

Assai frequente nella prassi, ad es., è il caso in cui le parti ricorrono al cd. **biancosegno**, ossia provvedono alla sottoscrizione in bianco di un foglio conferendo agli arbitri il potere di riempirlo con quella che sarà la decisione della controversia: è evidente che la scrittura, una volta completata, si presenta formalmente come un negozio stipulato dagli stessi interessati.

• (—) **secondo regolamenti precostituiti (o «amministrato»)** art. 832 c.p.c.

Il D.Lgs. 40/2006 ha regolamentato il c.d. (—) *amministrato*, assai diffuso nella prassi commerciale.

Nell'(—) le parti richiamano, in tutto o in parte, con un apposito rinvio contenuto nella convenzione d'(—), il regolamento predisposto da un'istituzione arbitrale (ad esempio, Camera arbitrale, Camera di Commercio, etc.). In caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione arbitrale e nel regolamento, prevale la prima.

Se le parti non hanno stabilito diversamente, qualora tra la data della stipulazione della convenzione d'(—) e la data di inizio del procedimento arbitrale il regolamento richiamato dalle parti subisca delle modificazioni, si applica il regolamento vigente al momento in cui il procedimento stesso ha inizio.

Il regolamento arbitrale precostituito può prevedere casi ulteriori di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

• (—) **estero** artt. 839 e 840 c.p.c.

Secondo la legge italiana, l'(—) è estero quando la *sede* dell'(—) non è stata fissata in Italia.

La distinzione tra lodi nazionali e lodi esteri è importante in quanto il lodo interno è soggetto al *procedimento di omologazione* di cui all'art. 825, mentre il lodo estero è soggetto al *procedimento di riconoscimento* disciplinato dagli artt. 839 e 840.

La L. n. 25/94 ha introdotto una nuova disciplina per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri. In realtà, gli artt. 839 e 840 hanno sostanzialmente recepito quanto già disposto dalla Convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento dei lodi stranieri.

### **Argomenti di prova** art. 116 c.p.c.

La categoria degli (—) che emerge dal nostro ordinamento è estremamente eterogenea; essa, infatti, ricomprende sia vere e proprie fonti materiali di prova (*ispezioni* [vedi →], dichiarazioni di scienza) sia meri fatti secondari (fonti di *presunzione* [vedi →], contegno processuale delle parti [vedi →]).

L'unico dato che accomuna i vari (—) è la loro origine processuale, il loro riferirsi a fatti (rappresentati o secondari) che si formano in occasione del processo.

È da tener presente che in ogni caso non si tratta di *prove* [vedi →] in senso pieno, ma di indizi, circostanze comunemente equiparate alle presunzioni semplici quanto ad efficacia.

### **Assegnazione** artt. 505-508, 552-554, 588-590 c.p.c.

È un atto del *processo esecutivo* [vedi → *Espropriazione forzata*], concorrente con la *vendita*, rimesso alla discrezione dei creditori.

L'( $\text{---}$ ) è effettuata con *ordinanza* [vedi  $\rightarrow$ ] da parte del giudice dell'esecuzione e consiste nell'*attribuzione diretta del bene pignorato al creditore* sulla base di un determinato valore, al fine di soddisfare il suo credito. Con l'( $\text{---}$ ) il bene viene trasferito al creditore, per un valore che non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a *prelazione* anteriori al credito dell'offerente.

Se sono intervenuti altri creditori, l'( $\text{---}$ ) può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti (art. 505 c.p.c.).

### **Assenza** artt. 721 ss. c.p.c.

Il procedimento relativo alla dichiarazione di ( $\text{---}$ ) è disciplinato dagli artt. 721 ss. c.p.c. che lo collocano tra i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone. L'opinione prevalente ritiene che esso abbia natura di *volontaria giurisdizione*, pur presentando taluni caratteri propri del giudizio di cognizione.

La domanda si propone con **ricorso** al tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente. Il relativo *iter* si svolge nelle forme proprie del **procedimento in camera di consiglio**, ma si conclude con **sentenza**, cioè con un provvedimento che è tipico del processo di cognizione, idoneo, in quanto tale, a *passare in giudicato* [vedi  $\rightarrow$  *Cosa giudicata*] e soggetto ai normali rimedi impugnatori.

L'intera procedura si svolge, a pena di nullità, con la *partecipazione del P.M.* (v. art. 70 n. 3 c.p.c.).

### **Associazione Nazionale Magistrati** [A.N.M.]

[PALAZZO DI GIUSTIZIA, PIAZZA CAVOUR, 00193 ROMA; TEL. 06/6861266]

È una libera associazione cui sono iscritti quasi tutti i magistrati italiani. Essa è divisa in correnti che oltre ad eleggere il comitato direttivo dell'( $\text{---}$ ), presentano le proprie liste alle elezioni del *Consiglio Superiore della Magistratura*. Le tre principali correnti che fanno capo all'( $\text{---}$ ) sono: *Magistratura Indipendente* d'ispirazione conservatrice, *Unità per la Costituzione* (Unicost) moderatamente progressista e *Magistratura Democratica* (M.D.) più spiccatamente progressista.

### **Assorbimento dei motivi**

Si ha l'( $\text{---}$ ) quando la sentenza di accoglimento, conclusiva di un processo, non dispone in ordine ad alcuni capi di domanda e motivi d'impugnativa perché si ritengono pienamente soddisfatti e quindi assorbiti nel risultato realizzato attraverso la sentenza stessa.

Con termine tipicamente giuridico si usa anche dire «l'( $\text{---}$ ) della nullità in motivi di gravame» per intendere che se un atto giudiziario è affetto da nullità si potrà farla rilevare come motivo dell'impugnazione [vedi  $\rightarrow$  *Conversione dei vizi di nullità*].

### **Astensione** art. 51 c.p.c.

È un istituto volto da un lato ad assicurare allo stesso giudice la serenità e l'autorità necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e, dall'altro, a garantire i cittadini in ordine alla posizione di assoluta estraneità ed imparzialità del giudice rispetto alle parti in causa (*nemo iudex in re sua*). L'art. 51 c.p.c. stabilisce che il giudice ha l'**obbligo** di astenersi in determinati casi (ad es.: se ha interesse nella causa o in un'altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o il coniuge è parente o è legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; o, ancora, se è tutore, curatore o amministratore di sostegno di una delle parti etc.).

Diversamente da queste ipotesi in cui l'( $\text{---}$ ) è **obbligatoria**, l'art. 51 prevede anche l'( $\text{---}$ ) **facoltativa**, dettata per lo più da gravi ragioni di opportunità. In questi casi il giudice può *richiedere* al capo dell'ufficio

l'autorizzazione ad astenersi; quando l' (—) riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

I casi di (—) *obbligatoria* sono *tassativi* e non sono, quindi, suscettibili di interpretazione analogica.

### Astrazione processuale

L' (—) si ha quando, in giudizio, per l'attore vi è l'esonero dalla prova della causa di un negozio; essa si sostanzia quindi nell'inversione dell'onere della prova relativa all'esistenza della causa.

Esempio di atto processualmente astratto è la *promessa di pagamento* (art. 1988 c.c.) che dispensa il creditore dal provare l'esistenza del rapporto fondamentale da cui deriva il credito, ma consente al debitore promittente di provare che la causa è illecita o inesistente per liberarsi dall'obbligazione.

### Atto di precetto

[vedi → *Precetto*].

### Atto processuale artt. 121-162 c.p.c.

È l'atto posto in essere da un soggetto del processo secondo le norme processuali, e che ha come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica o l'estinzione di un *rapporto processuale*.

GLI ATTI PROCESSUALI DEL GIUDICE		
TIPO	DEFINIZIONE	CONTENUTO
<b>Sentenza</b> (art. 132)	È l'atto giurisdizionale per eccellenza che decide il merito: — se <b>definitiva</b> : di tutta la causa definendo così il giudizio; — se <b>non definitiva</b> : di varie questioni preliminari o pregiudiziali senza definire il giudizio.	<i>Decisorio</i>
<b>Ordinanza</b> (art. 134)	È un provvedimento volto a regolare lo svolgimento del processo. Essa è diretta a risolvere le questioni che possono sorgere tra le parti, in ordine all' <i>iter</i> del procedimento. Può essere pronunciata <i>in udienza</i> e <i>fuori udienza</i> . Normalmente è revocabile e impugnabile.	<i>Ordinatorio</i>
<b>Decreto</b> (art. 135)	È un provvedimento che normalmente assolve ad un'attività preparatoria del processo o di vari atti del processo. Non presupponendo l'insorgere di questioni, di solito è reso <i>senza contraddittorio tra le parti</i> . È pronunciato <i>d'ufficio</i> o <i>su istanza</i> (anche <i>verbale</i> ), di parte. Non è impugnabile né revocabile.	<i>A volte ordinatorio e senza motivazione</i>

Gli (—) si distinguono in tre categorie a seconda che a compierli siano *le parti private*, il *pubblico ministero* ovvero gli organi giudiziari, cioè il *giudice*, il *cancelliere* o l'*ufficiale giudiziario*.

Non sono, invece, (—) quelli compiuti dai soggetti processuali, ma *fuori del processo* (es.: *compromesso*); e gli atti compiuti nel processo, ma *da persone che non sono parti* (es.: *i testimoni*).

Sono atti processuali: la *citazione* [vedi →], il *ricorso* [vedi →], la *sentenza* [vedi →], l'*ordinanza* [vedi →], il *decreto* [vedi →], il *processo verbale* [vedi →].

Elementi dell' (—) sono la *volontà*, la *forma*, la *causa*.

Essendo atti giuridici, gli (—) sono espressione della volontà del soggetto che li pone in essere. La volontà, tuttavia, è quella di *compiere* l'atto, e non anche quella di raggiungere determinati effetti, che sono già *predeterminati per legge*.

La forma è quel complesso di requisiti che gli (—) devono presentare con riferimento al *modo* di espressione delle attività, al *luogo* ed al *tempo* in cui tali attività devono compiersi e, infine, al modo in cui le stesse devono essere portate a *conoscenza* dei destinatari. La forma di un (—), normalmente, è stabilita dalla *legge*. In mancanza vige il principio della *libertà della forma*, per cui il soggetto, in tal caso, può compiere l' (—) con la forma che ritiene più opportuna.

La causa è lo scopo proprio dell' (—), e cioè il fine che l' (—) deve essere diretto a realizzare. La causa non ha alcuna rilevanza per gli (—) di organi giurisdizionali perché tali (—) sono dovuti; pure in relazione agli (—) di parte tale rilevanza è minima.

Il compimento di taluni di questi (—) costituisce un *onere* per le parti quando tale compimento è previsto a pena di *decadenza* [vedi →]: infatti, il mancato esercizio del diritto cui è preposto l' (—) determina la preclusione all'ulteriore corso del processo.

Per quanto riguarda la *disciplina*, gli (—) sono regolati dal principio in base al quale il raggiungimento dello scopo dell' (—) sana gli eventuali difetti di forma (*principio della strumentalità della forma*).

**Attore** artt. 165, 125, 171, 290 c.p.c.

È la parte processuale che ha dato vita al *processo* [vedi →], attraverso la proposizione della *domanda giudiziale* [vedi →].

**Ausiliari del giudice** artt. 61 ss. c.p.c.

Sono soggetti che hanno il compito di coadiuvare il giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Essi si distinguono in:

- (—) in senso proprio: **cancelliere** [vedi →], **ufficiale giudiziario** [vedi →];
- (—) in senso lato: **consulente tecnico** [vedi → *Consulenza tecnica*], **perito** [vedi → *Perizia*] e **interprete** [vedi →], che sono scelti tra le persone iscritte in uno speciale albo tenuto presso ogni tribunale (art. 13 disp. att. c.p.c.), e l'incarico giudiziario è loro conferito da un atto di nomina da parte del giudice.

**Avviso di rilascio** art. 608 c.p.c.; D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80

È la comunicazione che l'ufficiale giudiziario notifica alla parte obbligata quando l'*esecuzione forzata in forma specifica* [vedi →] si concretizza nell'imporre al debitore il rilascio di un *bene immobile*. L' (—) è notificato almeno **10 giorni prima** alla parte, indicando il giorno e l'ora in cui si procederà. Prima della modifica dell'art. 608 c.p.c. operata dal D.L. 35/2005 conv. in L. 80/2005 la comunicazione doveva avvenire almeno *3 giorni* prima. Inoltre, la riforma, modificando l'art. 474 c.p.c., ha anche disposto che l'esecuzione forzata per consegna o rilascio può aver luogo solo in virtù di sentenze, provvedimenti e atti ai quali la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva, nonché di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o di scritture private autenticate, relativamente alle somme di denaro in essi contenute.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario si reca sul luogo dell'esecuzione, munito del *titolo esecutivo* [vedi →] e del *precetto* [vedi →] (già notificati) e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui conferiti (richiedendo l'assistenza della forza pubblica), immette la parte istante nel possesso dell'immobile consegnandone le chiavi e ingiungendo al detentore di riconoscere il nuovo possessore.

La riforma del 2005 ha, inoltre, previsto l'*estinzione dell'esecuzione* in corso se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificare alla parte esecutata e da consegnare all'ufficiale giudiziario procedente (art. 608bis c.p.c.).

Infine, si segnala che l'art. 611, come modificato dalla riforma del 2005, prevede che il giudice liquida, con decreto, le **spese** [vedi →] dell'esecuzione a norma degli artt. 91 e ss. c.p.c.: ciò significa che il decreto è titolo esecutivo sia per le spese vive anticipate dall'istante, sia per gli onorari e i diritti di difesa.

Le disposizioni contenute nell'art. 608 e nell'art. 608bis si applicano anche alle **procedure esecutive pendenti** alla data di entrata in vigore della riforma (1° marzo 2006).

### **Avviso di vendita** art. 570 c.p.c.; D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80

L'(—), che costituisce il primo atto della procedura di vendita senza incanto [vedi → *Vendita forzata*], consiste nella pubblicazione a cura del cancelliere dell'**ordine di vendita** disposto dal giudice. Esso deve contenere l'indicazione degli estremi previsti dall'art. 555 c.p.c. (natura dell'immobile, dati catastali, comune nel quale si trova), del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, e l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.

La mancanza dell'(—) comporta l'improcedibilità della vendita che, se viene egualmente eseguita, sarà dichiarata nulla.

Prima della riforma del 2005, era prevista anche l'indicazione del nome del debitore (eliminato per evidenti motivi di privacy) mentre mancava il riferimento alla pubblicazione sul sito Internet dei dati concernenti la relazione di stima nonché generalità e recapito del custode.

### **Avvocato** R.D.L. 27-11-1933, n. 1578; R.D. 22-1-1934, n. 37; L. 24-7-1985, n. 406; D.P.R. 10-4-1990, n. 101; L. 4-3-1991, n. 67; L. 21-1-1994, n. 53; L. 24-2-1997, n. 27; D.Lgs. 19-2-1998, n. 51; L. 16-12-1999, n. 479

È il difensore [vedi →] della parte per assisterla in giudizio. La L. 27/97 ha soppresso l'*Albo dei procuratori legali*: di conseguenza, all'atto del superamento dell'esame di abilitazione, il praticante diventa immediatamente (—).

Condizione essenziale per diventare (—) è l'iscrizione all'*albo professionale* ed il possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto, il **laureato in Giurisprudenza** deve iscriversi all'Albo dei *praticanti* del *Consiglio dell'Ordine* [vedi →] presso il circondario di tribunale del luogo di *residenza*, dando così inizio ai *due anni* di pratica forense (D.P.R. 101 del 10-4-1990) necessari per poter sostenere l'esame di abilitazione professionale.

Trascorso il *primo anno*, e previo giuramento, il praticante è abilitato al **patrocinio** per un periodo di *sei anni* (indipendentemente dal superamento dell'esame) per le cause di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica, limitatamente ai procedimenti che, in base alla normativa previgente, rientravano nella competenza del pretore (L. 479/1999).

Alla scadenza del biennio di iscrizione, dimostrata la pratica con la partecipazione alle udienze ed alla redazione degli atti scritti, il praticante-patrocinatore è ammesso all'**esame di abilitazione**, consistente in prove scritte ed orali (esame modificato dal D.L. 112/2003 conv. in L. 180/2003).

Superato l'esame e prestato giuramento in pubblica udienza, può iscriversi al relativo Albo tenuto nella circoscrizione del tribunale di residenza.

Ai sensi dell'art. 4 L. 27/1997, il periodo di esercizio della professione di (—) necessario per l'iscrizione all'*albo speciale* per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è di 12 anni.

L'art. 1 della L. 53/1994 stabilisce che l'(—), munito di *procura alle liti* [vedi →] e dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

## Azione processuale

Alla *potestà giurisdizionale* dello Stato, detta pure «potestà di rendere giustizia», corrisponde la potestà dei cittadini di «avere giustizia», comunemente detta «diritto d'azione».

L'(—) è, dunque, il **diritto di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale** (c.d. *diritto d'azione*) facente capo ad ogni singolo. Ed invero, una volta posto dallo Stato il divieto di farsi giustizia da sé (*divieto della autodifesa*), ne consegue l'*obbligo per lo Stato* stesso di *rendere giustizia* tutte le volte che se ne verificano le condizioni necessarie, attraverso una serie di attività procedimentali che prendono il nome di *processo* [vedi →].

Affinché si svolga l'esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, affinché il processo abbia inizio, è necessaria l'iniziativa da parte di un soggetto, che vi dia il *primo impulso*.

L'esercizio di tale iniziativa spetta:

- ai *privati cittadini* in quanto tali (art. 24 Cost.);
- allo *Stato* in persona del *pubblico ministero* [vedi →].

L'esercizio dell'(—) costituisce per la parte proponente *un onere*, nel senso che *soltanto* con la proposizione della domanda l'interessato può far valere *un suo diritto* di fronte all'autorità giudiziaria.

Soltanto dopo che il diritto di (—) è stato esercitato con le modalità previste dalla legge, nasce a favore di chi lo ha fatto valere un vero e proprio *diritto soggettivo* verso lo Stato ad ottenere la *pronuncia del giudice*.

In base al criterio della specie e della natura l'(—) può così classificarsi:

### • (—) di cognizione

Tende a provocare un giudizio nel senso più proprio del termine: l'organo giurisdizionale è chiamato ad accertare la situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare, *con sentenza*, chi dei due abbia ragione o torto.

In altre parole, la cognizione del giudice tende ad accertare se la *domanda* proposta è *fondata o infondata* e, quindi, se deve essere accolta o respinta. Per giungere a tale conclusione, il giudice dovrà compiere una duplice operazione:

- accertare i fatti;
- valutare giuridicamente i fatti accertati, individuando le norme applicabili alla fattispecie ed applicandole concretamente.

In definitiva, le (—) di cognizione instaurano un processo che viene qualificato *ordinario* perché è quello attraverso il quale si realizza la tutela di qualsiasi diritto soggettivo. Esse si distinguono per la diversità del provvedimento cui tendono, ossia per il diverso tipo di sentenza che viene domandata dall'attore, in (—):

- di *accertamento*. Sono tutte le azioni che tendono ad ottenere una sentenza che *accerti* l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto giuridico incerto e controverso, o di un fatto giuridicamente rilevante.

L'elemento peculiare di tali azioni è rappresentato dal fatto che, mentre tutte le sentenze comportano un accertamento preliminare intorno al rapporto dedotto in giudizio, come *premessa* per ulteriori provvedimenti (es.: condanna), l'(—) di accertamento tende soltanto ad *accertare la situazione giuridica esistente fra le parti allo sco-*

po di eliminare ogni incertezza in ordine alla esistenza o inesistenza ovvero alle modalità di essa;

- di *condanna*. Sono quelle azioni che tendono ad ottenere (previo accertamento in ordine al rapporto giuridico) dal giudice un comando, rivolto al soccombente, di eseguire in favore dell'attore la prestazione dedotta in giudizio.

Con tali (—) viene, quindi, richiesto, oltre all'accertamento del diritto che si vuole far valere, anche la *reintegrazione nel diritto leso*, che si realizza mediante l'applicazione della sanzione prevista dalla legge per l'atto illecito commesso dall'altra parte.

La *sentenza di condanna*, infatti, oltre ad accertare il rapporto controverso, possiede *efficacia esecutiva*, ossia è *titolo esecutivo* [vedi →] ai sensi degli artt. 474 ss. c.p.c. ed inoltre costituisce titolo per l'iscrizione di *ipoteca giudiziale* sui beni del debitore.

Di regola, la *condanna presuppone la certezza dell'inadempimento*.

Tuttavia, in determinati casi, e in via del tutto eccezionale, la legge consente che la *condanna venga anticipata*, nel senso che possa venire pronunciata *prima* che sia accertato l'*eventuale inadempimento*. Tali casi sono: *le (—) di c.d. condanna in futuro*, volte ad ottenere la *condanna attuale* ad una *prestazione non ancora eseguibile*, in quanto *soggetta a termine* (es.: condanna del conduttore al rilascio dell'immobile prima della scadenza del termine previsto nel contratto di locazione); *le (—) di c.d. condanna condizionale*, volte ad ottenere la emanazione di una sentenza in cui la *eseguibilità* della *condanna è sottoposta al verificarsi della medesima condizione cui è subordinato il diritto sostanziale fatto valere* (es.: condanna del venditore alla consegna al compratore della cosa venduta, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo da parte di quest'ultimo); *le (—) di c.d. condanna generica* (art. 278 c.p.c.) [vedi → *Riserva di impugnazione*], che si hanno quando è già accertata la *sussistenza di un diritto*, ma è ancora *controversa* la *quantità della prestazione dovuta*: in tal caso il giudice può, se la parte lo domanda, *limitarsi a pronunciare la condanna generica alla prestazione*, rinviando al proseguimento del processo la liquidazione della somma dovuta.

La riforma del 1990 ha introdotto la possibilità per il *giudice istruttore* [vedi →] di emettere provvedimenti di condanna *in corso di causa*, aventi la forma dell'*ordinanza* [vedi →]. Esse sono previste dagli artt. 186bis, 186ter, 186quater c.p.c.

- *costitutive*. Tendono ad ottenere una sentenza che *costituisca, modifichi o estingua un rapporto giuridico* [vedi →] (es.: azione di *annullamento* del negozio giuridico o del matrimonio; azione di *risoluzione del contratto* per inadempimento).

Le (—) costitutive sono, a differenza di quelle di accertamento e di quelle di condanna, *azioni tipiche*. L'art. 2908 c.c. stabilisce, infatti, che l'autorità giudiziaria ha il *potere di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici solo nei casi previsti dalla legge*.

Gli *effetti* della *condanna costitutiva* normalmente operano *ex nunc*, ossia dal momento del passaggio in giudicato [vedi → *Cosa giudicata*] della sentenza. Vi sono, tuttavia, dei casi in cui alcuni effetti operano *ex tunc* (es.: la sentenza che dichiara l'indegnità di un erede opera dal momento in cui la causa di indegnità è venuta ad esistenza: art. 464 c.c.).

Le (—) costitutive si distinguono in necessarie e non necessarie. Sono (—) *costitutive necessarie* quelle in cui la modificazione di una situazione giuridica può avvenire solo con la pronuncia del giudice (quindi dopo l'esercizio di un'azione). Ne è un esempio il procedimento per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio (divorzio). Sono (—) *costitutive non necessarie* quelle relative alla modificazione di una situazione giuridica, che però potrebbe essere otte-

nuta anche per via negoziale (es.: la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1032 c.c.).

• **(—) esecutiva**

È quell' (—) diretta ad ottenere in via coattiva l' *applicazione di misure o mezzi esecutivi* per soddisfare la pretesa dell' avente diritto.

Le (—) esecutive presuppongono un *titolo esecutivo* [vedi →], da cui risulta l'esistenza del diritto dell' *attore* [vedi →], e che tale titolo sia in possesso del *creditore procedente* (*nulla executio sine titulo*).

A seconda se il diritto è stato accertato nella sua specificità, oppure come eseguibile nella forma generica che consegue alla sua trasformazione in denaro, o al suo sorgere direttamente come credito di denaro, il processo di esecuzione si atteggia come:

- a) *esecuzione forzata in forma generica* o per *espropriazione* [vedi →];
- b) *esecuzione forzata in forma specifica* [vedi →].

• **(—) cautelare**

È un' (—) con finalità sussidiaria ed accessoria, in quanto diretta ad assicurare e garantire l'efficace svolgimento e il proficuo risultato delle (—) *di cognizione ed esecutive*.

*Esse sono rivolte ad evitare che il diritto che si intende tutelare sia in qualsiasi modo pregiudicato*. Si propone con *ricorso* [vedi →] sia prima che durante un processo.

Hanno sempre carattere *provvisorio*, in quanto i provvedimenti cui portano vengono meno una volta esaurita la loro funzione, che è puramente strumentale e che, quindi, non lede in modo definitivo i diritti di alcuna delle parti; infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669octies c.p.c., come modificato dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005, «l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo».

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate all'art. 669octies c.p.c. dal D.L. 35/2005, convertito nella L. 80/2005, i provvedimenti cautelari per i quali non è più obbligatoria l'instaurazione del successivo giudizio di merito (v. *infra*) possono, teoricamente, produrre effetti a tempo indeterminato.

Per effetto dell'intervento del D.L. 35/2005 cit. (cd. decreto competitività) sulla disciplina dei procedimenti cautelari, notevole è la modifica operata all'art. 669octies c.p.c., in base alla quale il *termine perentorio di 130 giorni* entro cui doveva essere instaurata la causa di merito è ora di *60 giorni* decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza o dalla sua comunicazione. Inoltre, *non è più necessario il giudizio di merito* per l'efficacia del provvedimento cautelare di accoglimento, che assume quindi carattere autonomo limitatamente ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688 c.p.c., ferma restando la *facoltà* (e non più l'obbligo) per le parti di iniziare il giudizio di merito. Infine, è anche stabilito che l'*estinzione* del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei suddetti provvedimenti.

Le condizioni per l'esercizio sono:

- la probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale (*fumus boni iuris*);
- il fondato timore che, mentre si attende quella tutela, vengano a mancare le circostanze di fatto favorevoli alla tutela stessa (*periculum in mora*).

Tra le (—) cautelari si distinguono:

- *quelle che tendono ad assicurare una situazione di fatto in vista della futura cognizione*: vi rientrano i mezzi di istruzione *preventiva*, come la *prova testimoniale a futura memoria* e l'*accertamento tecnico preventivo*; il *sequestro giudiziario* su beni di cui sia controversa la proprietà o il possesso ovvero il *sequestro conservativo*;

- *quelle che tendono ad attuare in via preventiva provvedimenti che, se fossero posti in essere in un momento successivo, arriverebbero tardivamente* (c.d. provvedimenti urgenti e temporanei);
- *quelle che tendono ad assicurare preventivamente l'uguaglianza delle parti in conflitto* (denunce di nuova opera e di danno temuto in cui il giudice dà immediatamente i provvedimenti urgenti e necessari).

La riforma del 1990 ha profondamente innovato la materia delle (—) cautelari, al fine di rispondere essenzialmente alle seguenti esigenze:

- *previsione di una disciplina generale valida per tutti i procedimenti cautelari* (finora regolati frammentariamente e in maniera non omogenea), riguardante i principi generali, la competenza, la forma della domanda, le regole procedurali, l'efficacia e l'attuazione del provvedimento, la revoca o la modifica di esso e il riesame da parte di altro giudice a seguito di reclamo (ferme restando le suddette differenze previste dal novellato art. 669octies c.p.c.);
- *assimilazione della competenza cautelare «ante causam» a quella di merito*, per cui «prima della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito»;
- *possibilità di immediato riesame del provvedimento*, per cui contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare, è ammesso reclamo. In seguito alla modifica apportata all'art. 669terdecies c.p.c. dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 è ammesso il *reclamo* sia contro l'ordinanza con la quale è stato concesso un provvedimento cautelare sia contro quella che la neghi, in entrambi i casi nel termine perentorio di *15 giorni* dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

[vedi → *Procedimenti speciali*]

• (—) **elementi distintivi dell'azione processuale**

Sono quegli elementi che consentono di valutare se un'azione proposta sia identica o meno ad un'altra già esercitata o in corso. Essi sono: i *soggetti*, la *causa petendi* [vedi →] ed il *petitum* [vedi →].

QUADRO GENERALE DELLE PRINCIPALI AZIONI CIVILI		
Tutela	Nome dell'azione	Articoli
<b>Persona</b>	a tutela dell'immagine; a tutela del nome e dello pseudonimo; a tutela del diritto alla salute; di interdizione e di inabilitazione.	10 c.c. 7-9 c.c. 32 Cost.; 2043 c.c. 417 c.c.; 712 ss. c.p.c.
<b>Famiglia</b>	riconoscimento della paternità; dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale; di legittimazione dei figli naturali; di denegazione della filiazione legittima; di decadenza dalla potestà sui figli; revoca dell'adozione; di invalidità del matrimonio; di separazione personale dei coniugi; di divorzio.	235 c.c.  269 c.c. 284 c.c. 233-234 c.c. 330 c.c. 305-307 c.c. 117-127 c.c. 150-158 c.c.; 706 ss. c.p.c. 3-6 L. 898/1970; integrati dalla L. 74/87 e dal d.l. 35/2005
<b>Successioni</b>	di indegnità; di separazione del patrimonio del defunto; petizione ereditaria; di riduzione; nullità del testamento; nullità delle disposizioni testamentarie; di divisione ereditaria; retrato successorio.	463-465 c.c. 517 c.c. 533-535 c.c. 553-564 c.c. 606; 619 c.c. 596-599; 628; 631; 632 c.c. 763-767 c.c. 732 c.c.
<b>Proprietà</b> (petitorie)	rivendicazione; negatoria; regolamento dei confini; apposizione di termini; immissioni.	948 c.c. 949 c.c. 950 c.c. 951 c.c. 844 c.c.
<b>Enfiteusi</b>	di devoluzione.	972 c.c.
<b>Servitù</b>	di accertamento della servitù.	1079 c.c.
<b>Comunione</b>	di scioglimento della comunione.	1111 c.c.; 784 ss. c.p.c.
<b>Possesso</b>	reintegrazione o spoglio; manutenzione.	1168 c.c.; 703 ss. c.p.c. 1170 c.c.
<b>Nunciazione</b> (possesso)	denuncia di nuova opera; denuncia di danno temuto.	1171 c.c.; 688 ss. c.p.c. 1172 c.c.; 688 ss. c.p.c.
<b>Obbligazioni</b> (tutela del credito)	risarcimento danni per inadempimento; regresso tra condebitori; ripetizione dell'indebito; generale di arricchimento; risarcimento danni per fatto illecito; surrogatoria;	1223 c.c. 1299 c.c. 2033-2040 c.c. 2041 c.c. 2043-2059 c.c. 2900 c.c.
	revocatoria; sequestro conservativo; esecuzione forzata per consegna o rilascio; esecuzione degli obblighi di fare; esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto; esecuzione forzata degli obblighi di non fare.	2901 c.c. 2905 c.c.; 671 c.p.c. 2930 c.c.; 605 ss. c.p.c. 2931 c.c.; 612 ss. c.p.c. 2932 c.c. 2933 c.c.; 612 ss. c.p.c.

(Segue)

Tutela	Nome dell'azione	Articoli
<b>Pegno</b>	azione di rivendicazione; sequestro.	2789 c.c. 2793 c.c.; 671 c.p.c.
<b>Contratto</b>	di nullità; di annullamento; di rescissione;  di risoluzione: — per inadempimento; — per impossibilità sopravvenuta; — per eccessiva onerosità; — di tutela del consumatore; simulazione.	1418-1422 c.c. 1441-1446 c.c. 1447-1452 c.c.; 763-767 c.p.c.  1453-1462 c.c. 1463-1466 c.c. 1467-1469 c.c. 1469bis c.c. 1414-1417 c.c.
<b>Titoli di credito</b>	di ammortamento dei titoli: — all'ordine; — nominativi.	2016 c.c. 2027 c.c.
<b>Cambiale</b>	diretta o di regresso; causale.	49-73 L.C. 66 L.C.
<b>Assegno</b>	di regresso.	45-55 e 84 L.A.
<b>Società</b>	di responsabilità contro gli amministratori;  impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società.	2393-2395 c.c.  2377 c.c.
<b>Fallimento</b>	revocatoria fallimentare; dichiarazione di fallimento; revoca dell'azione di fallimento.	66-71 e 203 L.F. 6 ss. L.F. 18 L.F.
<b>Lavoro</b>	impugnazione dei licenziamenti illegittimi;  impugnazione comportamento antisindacale del datore di lavoro.	6 L. 604/1966 e 300/1970; 409 ss. c.p.c.  28 L. 300/1970